



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO di COSIO VALTELLINO**

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via P.L. Nervi, n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R

TEL: 0342/635748 MAIL: SOIC81100R@istruzione.it PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it SITO: [www.iccosiovaltellino.edu.it](http://www.iccosiovaltellino.edu.it)



Cosio Valtellino, 21 agosto 2021

**Al personale Docente**  
**Al personale ATA**  
**IC Cosio Valtellino**

Agli atti – Sito Web  
[www.iccosiovaltellino.edu.it](http://www.iccosiovaltellino.edu.it)

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19, PERSONALE SCOLASTICO**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTI** l'art. 1, comma 6 del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 (*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*) e la Nota 1237 del 13 agosto 2021 (*Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico*) del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, dai quali emerge che:

- dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
- la certificazione verde è rilasciata, dalle competenti autorità sanitarie, nei seguenti casi:
  - aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  - aver completato il ciclo vaccinale;
  - essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
  - essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
- il personale scolastico non obbligato al possesso e all'esibizione della certificazione verde Covid-19, è tenuto comunque a possedere e ad esibire l'idonea certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare n. 35309 del 4 agosto del Ministero della salute;
- i dirigenti scolastici hanno l'obbligo di verificare il possesso delle certificazioni di cui sopra; fatte salve eventuali modifiche del citato Decreto Legge in sede di conversione;

**DISPONE**

A partire dal 1° settembre 2021, il controllo del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Cosio Valtellino, che viene effettuato personalmente dal Dirigente scolastico o dal personale formalmente delegato dallo stesso DS, attraverso l'applicazione disponibile sull'apposita piattaforma interistituzionale con cui viene verificata la validità dell'immagine del QR Code esibita dal personale interessato.

Lo stesso controllo, attraverso esibizione di documento cartaceo, viene effettuato per la certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione.

I controlli di cui sopra vengono registrati in un apposito documento predisposto dalla scuola.

## Il Dirigente Scolastico

in riferimento a quanto sopra e a quanto risulta dalla normativa citata

### FA PRESENTE

quanto segue:

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione è considerata *“assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.”*

L'assenza ingiustificata di cui sopra non permette al personale interessato di svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza né di permanere a scuola.

La suddetta violazione, oltre a incidere sul rapporto di lavoro, è sanzionata in via amministrativa dai Dirigenti scolastici, quali *“organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”* (da 400 a 1000 euro ai sensi dell'art. 4 del DL n. 19/2020).

Va anche ricordato che le assenze ingiustificate, per norma di carattere generale (quindi anche quelle della fattispecie comprese fra il primo e il quarto giorno) non permettono al personale di percepire la *“retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”*.

Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e quello provvisto della *“certificazione verde COVID-19”*, è comunque tenuto a rispettare tutte le altre le misure di prevenzione previste dall'articolo 1 del citato Decreto-legge 111.

Si trasmettono, in allegato:

1. Circolare M.S. 04 agosto 2021, n. 35309 *“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”*;
2. Decreto-Legge 06 agosto 2021, n. 111 *“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*;
3. Nota M.I. 13 agosto 2021, n. 1237 *“Parere Tecnico Decreto-Legge n. 111”*

**Il Dirigente scolastico**

Laura Loffa

Firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005 e s.m.i